

Proposta di legge statale per il riconoscimento della lingua romani come minoranza linguistica storica

Premessa

La presente proposta di legge chiede il riconoscimento formale, da parte dello Stato italiano, della lingua romani in quanto minoranza linguistica storica della Repubblica e, di conseguenza, in quanto parte del suo patrimonio culturale. La lingua-cultura romani non può essere considerata un «dialetto» della lingua nazionale, né può essere assimilata alle lingue-culture dei migranti, cioè di quelle «nuove minoranze» o minoranze «di nuovo insediamento» escluse dal modello italiano ed europeo dei diritti linguistici. Il riconoscimento che qui si chiede è di ordine esclusivamente culturale, non essendo invocato per i membri della minoranza linguistica romani, considerata come insieme di varietà linguistiche sufficientemente omogenee, alcun diritto diverso da quelli goduti da qualsiasi cittadino italiano e straniero presente legittimamente sul nostro territorio nazionale. Si chiede, in particolare, che la Repubblica riconosca in modo inequivocabile tre requisiti della comunità linguistica romani:

- a) il carattere di *lingua* della romani (o romanés), e di lingua diversa dalla lingua nazionale ufficiale dello Stato;
- b) il carattere di *lingua minoritaria* della romani, in quanto i parlanti la romani sono di gran lunga numericamente inferiori rispetto ai parlanti la lingua nazionale ufficiale dello Stato;
- c) il carattere di *lingua storica* della romani, essendo tale lingua minoritaria presente sul territorio italiano sin dal XIV secolo.

Pur se limitato alla sfera culturale, il riconoscimento della romani come *minoranza linguistica storica* risulta opportuno e urgente per tre ragioni principali.

1. Da un punto di vista giuridico e politico, esso non farebbe che attuare, pur con grande e grave ritardo, uno dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, ossia l'articolo 6: «La Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche». Tale articolo ha dato luogo alla legge nazionale 482 del 1999 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»), entrata in vigore nel 2000, la quale esclude però alcune comunità linguistiche minoritarie tra cui la minoranza romani, in ragione del presunto carattere «nomade» e non territoriale di tale gruppo etnico. Questo argomento deve essere opportunamente rimesso in discussione e rimosso, non solo in quanto è facilmente dimostrabile come, in seno alla minoranza romani, il nomadismo sia in realtà minoritario rispetto alla grande maggioranza della popolazione romani italiana residente in modo stanziale, ma anche perché l'obbligatorietà del requisito di territorialità, per il riconoscimento dello status di minoranza linguistica, non è formulato in Costituzione ed è riferito alla sola

dimensione comunale nell'ambito della stessa legge 482/99¹. Soprattutto, e a monte di ogni altra considerazione, l'art. 6 della Costituzione è ispirato al principio generale del pluralismo quale riparazione storica nei confronti delle minoranze oppresse durante il regime fascista e nazifascista. Proprio per questa ragione la minoranza romani – il cui genocidio durante la Seconda guerra mondiale (*Samudaripen* o *Porrajmos*) è stato riconosciuto dal governo tedesco solo nel 1980, ed attende ancora di essere pienamente riconosciuto dallo Stato italiano – avrebbe dovuto essere già da tempo riconosciuta ai sensi della Costituzione italiana.

2. Dal punto di vista della costruzione dell'identità europea e dell'adesione ai principi di difesa dei diritti umani e degli elementi patrimoniali caratterizzanti la cultura europea, il riconoscimento contenuto nella proposta di legge consentirebbe all'Italia di allinearsi rispetto alle direttrici consolidate a livello continentale e internazionale, tra cui: la *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie* (1992), la *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali* (1995), trattati adottati dal Consiglio d'Europa – e, nel caso della *Convenzione quadro*, trattato firmato e ratificato dal governo italiano –; la *Risoluzione del Parlamento europeo sulle lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità linguistica in seno all'Unione* (nota come «Rapporto Alfonsi», approvata il 18 giugno 2013); la *Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo*².

3. Infine, da un punto di vista sociale, il riconoscimento della lingua-cultura romani come minoranza linguistica storica interverrebbe positivamente in un presente caratterizzato da quanto mai sensibili fratture sociali e da una preoccupante assenza di dialogo che lo Stato ha il dovere improcrastinabile di affrontare e ricomporre. Tale riconoscimento agirebbe su due livelli:

- all'interno delle comunità romani (rom, sinte, kalè, manousches e romanichels) sarebbe lo strumento più efficace per raggiungere una comune identità socio-culturale;
- all'esterno della minoranza romani sarebbe un importante veicolo di legittimazione culturale e politica e un potente motore di trasformazione, in positivo, delle rappresentazioni sociali.

Una vasta e accreditata letteratura scientifica nell'ambito delle scienze umane dimostra del resto come ogni processo d'integrazione, per risultare virtuoso e portare alla pacificazione sociale, deve implicare un principio di reciprocità nel riconoscimento e quindi nella valorizzazione delle varie parti e non un'assimilazione forzata – e, fatalmente, incompiuta e portatrice di conflitti.

¹ «La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.» (Art. 3). In tale prospettiva, rigorosi approfondimenti di carattere storico consentirebbero di individuare diverse aree comunali e subcomunali in cui sussistano, da almeno due secoli, significative comunità romani.

² https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_IT.html

Proposta di legge

«Disposizioni per il riconoscimento della minoranza linguistica romani»

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la Repubblica tutela la minoranza romani presente sul proprio territorio come minoranza linguistica storica.

La Repubblica riconosce e valorizza la lingua e la cultura della minoranza romani come patrimonio culturale dello Stato italiano.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, per «minoranza romani» si intende l'insieme di varietà linguistiche sufficientemente omogenee composto dalle comunità romani: rom, sinte, kalè, manousches, romanichels e relativi sottogruppi presenti sul territorio della Repubblica.

La minoranza romani è riconosciuta come gruppo linguistico-culturale unitario.

La Repubblica promuove il lavoro di standardizzazione della lingua romani al fine di facilitarne lo studio e la trasmissione intergenerazionale. Promuove altresì il patrimonio linguistico e culturale delle comunità romani locali.

Art. 3.

Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università dei territori comunali e regionali interessati da presenza storica della minoranza romani, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura romani, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno degli obiettivi della presente legge.

Art. 4.

I Comuni e le Regioni storicamente interessati dalla presenza della minoranza romani promuovono la creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle comunità romani. Possono altresì stipulare appositi accordi o convenzioni per trasmissioni giornalistiche o programmi sulla lingua e cultura della minoranza romani. Possono determinare provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa che utilizzino la lingua della minoranza romani, nonché per le associazioni radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia della lingua e cultura romani.

Art. 5.

Le Regioni storicamente interessate dalla significativa presenza sul proprio territorio della minoranza romani promuovono, con apposite norme, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico-culturale della minoranza, anche al fine di contrastare fenomeni di marginalizzazione ed esclusione e di sostenere iniziative di interazione ed integrazione culturale.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro a decorrere dall'anno, provvede il Governo Italiano mediante stanziamenti di fondi destinati alle minoranze linguistiche storiche, alla strategia nazionale per l'inclusione della minoranza romani, ai finanziamenti delle istituzioni europee per l'inclusione della minoranza romani.

Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.